

- (10) La decisione 1999/173/CE del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione intitolato «Accrescere il potenziale umano di ricerca e la base di conoscenze socioeconomiche» (1998 -2002) ⁽¹⁾ e la decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) ⁽²⁾ dovrebbero essere prese in considerazione allo scopo di evitare eventuali ripetizioni.
- (11) La risoluzione del Consiglio, del 26 giugno 2001, su scienza e società e donne e scienza ⁽³⁾, che ha accolto con soddisfazione i lavori del gruppo di Helsinki e ha invitato gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi intrapresi per promuovere la presenza delle donne nel mondo scientifico a livello nazionale, dovrebbe essere presa in considerazione, in particolare per quanto concerne la raccolta di statistiche, disaggregate quanto al genere, sulle risorse umane in campo scientifico e tecnologico, nonché per lo sviluppo di indicatori che consentano di monitorare i progressi compiuti verso la parità tra uomini e donne nella ricerca europea.
- (12) Le misure necessarie per l'applicazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾.
- (13) Il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾, è stato consultato in conformità all'articolo 3 di tale decisione.
- (14) Il comitato della ricerca scientifica e tecnica (CREST) ha espresso il proprio parere,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'obiettivo della presente decisione è l'istituzione di un sistema d'informazione statistica comunitaria in materia di scienza, tecnologia e innovazione al fine di consentire il sostegno e il monitoraggio delle politiche della Comunità.

Articolo 2

L'obiettivo di cui all'articolo 1 è realizzato mediante le seguenti azioni statistiche individuali:

- Trasmissione di statistiche da parte degli Stati membri su base regolare e entro scadenze specifiche, in particolare statistiche sulle attività di Ricerca e Sviluppo in tutti i settori di attività, ed anche sul finanziamento delle attività R & S, compresi gli stanziamenti governativi di bilancio per tali

⁽¹⁾ GU L 64 del 12.3.1999, pag. 105.

⁽²⁾ GU L 232 del 29.8.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 199 del 14.7.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

attività, tenuto conto della dimensione regionale e producendo laddove possibile statistiche in materia di scienza e tecnologia basate sulla classificazione NUTS.

- Sviluppo di nuove variabili statistiche da produrre su base permanente in grado di fornire informazioni più complete sulla scienza e la tecnologia, in particolare per la rilevazione dell'output delle attività di scienza e tecnologia, della diffusione delle conoscenze, e, più in generale, del rendimento dell'innovazione. Tali informazioni sono necessarie in vista della formulazione e della valutazione di politiche in materia di scienza e tecnologia in economie sempre più basate sulle conoscenze. In particolare, la Comunità dà la priorità ai settori seguenti:
 - innovazione (tecnologica e non tecnologica),
 - risorse umane dedicate alla scienza e tecnologia,
 - brevetti (statistiche sui brevetti ricavate dalle basi dati degli uffici brevetti nazionali ed europeo),
 - statistiche sulle attività ad alta tecnologia (identificazione e classificazione di prodotti e servizi, misurazione del rendimento economico e del contributo alla crescita dell'economia),
 - statistiche disaggregate in base al genere su scienza e tecnologia.
- Miglioramento e aggiornamento degli standard e dei manuali esistenti in materia di metodi e di concetti, con particolare riferimento ai concetti nel settore dei servizi, e a metodi coordinati per la misurazione delle attività di R & S. Inoltre, la Comunità intensificherà la cooperazione con l'OCSE e con altre organizzazioni internazionali, al fine di garantire la comparabilità dei dati e evitare la duplicazione degli sforzi.
- Miglioramento della qualità dei dati, in particolare della loro comparabilità, precisione e tempestività.
- Miglioramento della diffusione, dell'accessibilità e della documentazione delle informazioni statistiche.

Sarà tenuto conto delle capacità disponibili all'interno degli Stati membri per la raccolta e l'elaborazione dei dati, nonché per lo sviluppo di metodi e variabili.

Articolo 3

I provvedimenti necessari per l'applicazione della presente decisione sono adottati conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito in virtù dell'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.